

I CASI

Infortunio di un giovane dopo tutte le sostituzioni e/o senza più giovani in panchina: come ci si comporta ?

- Se hai esaurito i cambi giochi in dieci;
- se non li hai esauriti, non puoi più fare nessun cambio e giochi comunque in dieci.

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. CRPVA 58 del 17/03/2011)

gara del 6/ 3/2011 VARZESE - VARALPOMBIESE A.S.D.

La società USD VARZESE in data 09/03/2011 ha interposto reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe trasmettendo copia dell'atto alla controparte ASD VARALPOMBIESE.

La reclamante si duole che la società VARALPOMBIESE, durante parte del secondo tempo, abbia avuto in campo UN SOLO calciatore giovane anziché i DUE previsti dalla normativa vigente.

Con una disamina dettagliata la ricorrente ricostruisce l'andamento della gara. La società VARALPOMBIESE inizialmente schierava in campo tre giovani calciatori. Successivamente al 12° minuto del secondo tempo veniva ESPULSO il giocatore FONTANA ANDREA (1990) e pochi minuti dopo sostituito DIABATE ABOUBACAR (1990) con BONFRATE MARCO (1983) rimanendo così in campo con il solo calciatore giovane BONOMO GIANLUCA (1989).

La società VARZESE rileva che la controparte disponeva in panchina di altri giocatori della fascia di età interessata che venivano però utilizzati solo negli ultimi minuti di gara.

In tal modo, a parere della ricorrente, la società VARALPOMBIESE ha disatteso le disposizioni del Consiglio Direttivo Regionale riportate sul C.U. n°1 del 01/07/2010 e chiede pertanto l'applicazione della sanzione della perdita della gara ai danni della stessa come previsto dall'art.17 comma 5 del C.G.S..

L'interpretazione della norma, così come proposta dalla società VARZESE, è erronea.

Infatti il predetto C.U. n°1 del 01/07/2010 che riporta le decisioni del Consiglio Direttivo Regionale dopo l'enunciazione della normativa e cioè "ha deliberato che nella stagione 2010/2011 le società di Prima Categoria dovranno utilizzare in ciascuna gara ufficiale sin dall'inizio e per l'intera durata della stessa almeno due calciatori nati dal 01/01/1989 in poi" prosegue ancora precisando "ha altresì disposto che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo dei calciatori della fascia di età interessate".

Pertanto in conseguenza della espulsione del FONTANA ANDREA (1990) alla società VARALPOMBIESE incombeva l'obbligo della presenza in campo di un solo calciatore giovane e non più di due e nessuna rilevanza può avere l'obiezione, sollevata dalla VARZESE, di aver avuto a disposizione e non utilizzato altri calciatori giovani. Tutto ciò premesso nessuna violazione della normativa vigente è stata commessa dalla società VARALPOMBIESE e quindi si delibera:

- di respingere il reclamo proposto dalla società VARZESE in quanto privo di fondamento e di mandare ad omologare la gara con il risultato conseguito sul campo e cioè VARZESE - VARALPOMBIESE 2-2
- di porre a carico della società VARZESE la tassa reclamo che non risulta versata.
- quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. n° 57 del 10/03/2011.

§

Si presume che l'arbitro commetta un errore tecnico: come ci si comporta ?

Estratto dal Codice di Giustizia Sportiva art. 29 commi da 2 a 4:

2. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 35.

3. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o

che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.

4. Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato:

a) d'ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;

b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. Delegazione di Torino n. 11 del 26/09/2013)

Gara del 18/09/2013: CITTA di RIVOLI - ALPIGNANO

Con reclamo, inoltrato nei modi e nei tempi prescritti avverso la regolarità della gara in oggetto, la società Città di Rivoli ne chiede la ripetizione per un presunto errore tecnico, avendo l'arbitro, secondo la ricorrente, fatto disputare l'incontro con due tempi di gioco da 35' minuti ciascuno, anziché di 40' come previsto dal regolamento.

Il gravame non è fondato e quindi non merita accoglimento.

Infatti, le motivazioni addotte dalla reclamante a sostegno dello stesso non hanno trovato alcun riscontro negli atti ufficiali, a cui quest'Organo giudicante deve scrupolosamente attenersi e dai quali, però, è risultato che lo svolgimento della partita è stato normale e corretto, avendo

l'arbitro rispettato le prescritte regole.

Per questi motivi, si delibera:

- di confermare il risultato acquisito sul campo: Città di Rivoli - Alpignano 1 - 2
- di respingere il reclamo della società Città di Rivoli, perché infondato;
- di addebitare alla società Città di Rivoli la relativa tassa che risulta non versata;
- di squalificare fino al 21/10/2013 il signor XXXX, allenatore della società Alpignano, allontanato dal campo per esservi entrato senza autorizzazione e per essersi rifiutato di uscire allo invito dell'arbitro;
- di rendere noto che gli altri provvedimenti sono assunti ed inseriti negli appositi paragrafi.

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. CRPVA n. 18 del 24/09/2013)

gara del 22/ 9/2013 MONCALVO CALCIO - CITTA di MONCALIERI

La gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento.

Dall'esame del referto arbitrale si evince che prima dell'inizio l'arbitro non permetteva all'assistente della società USD MONCALVO CALCIO di accedere in campo per svolgere la propria mansione in quanto privo del documento di dirigente (!!!) benché lo stesso disponesse regolarmente della carta di identità sufficiente per lo svolgimento del suddetto incarico.

Provvedeva quindi a dispensare dall'incarico anche l'assistente della società Città di Moncalieri e dirigeva la gara per l'intero primo tempo senza l'ausilio degli stessi.

Durante l'intervallo si rendeva conto del macroscopico errore commesso e chiedeva alle due società di mettere a disposizione i collaboratori con i quali riprendeva la gara e la portava a termine.

Siamo pertanto in presenza di un errore tecnico dell'arbitro, dallo stesso riconosciuto, che ha inficiato la regolarità della partita : infatti la regola n° 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio prescrive che una gara non può disputarsi senza la presenza di assistenti, ufficiali ove previsti dai regolamenti o dai c.d. "di parte" messi a disposizione dalle relative società negli altri casi.

Tutto ciò premesso pertanto, SI DELIBERA

- di dichiarare irregolare la gara per errore tecnico arbitrale
- di disporre la ripetizione dando mandato alla segreteria del Comitato Regionale di provvedere ad una nuova programmazione della stessa in data che riterrà opportuno stabilire.
- negli appositi paragrafi vengono riportati i provvedimenti disciplinari assunti per quanto in atti.

§

“Errore tecnico”: quale valutazione degli Organi di Giustizia Sportiva ?

L'art. 17 comma 4 C.G.S recita: *“Quando si sono verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali*

poteri, gli Organi della giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo ... b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.

Ricorso alla Commissione Disciplinare Territoriale della Società A.S.D. CHISOLA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 20 del 3.10.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in relazione alla gara FOSSANO - CHISOLA disputata in data 22.9.2013, Campionato di Eccellenza Girone B (estratto dal C.U. n. 28 del 24/11/13 CRPVA).

Con ricorso inviato in data 5.10.2013, la Società A.S.D. CHISOLA CALCIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo proposto dal FOSSANO, ha dichiarato l'irregolarità della gara indicata in oggetto indicata disponendone la ripetizione e ne chiede l'annullamento con conseguente omologazione del risultato conseguito sul campo.

La Società ricorrente sostiene che il breve lasso di tempo intercorso tra il momento in cui il giocatore BORIN Davide ha collezionato la seconda ammonizione e la presa di coscienza da parte dell'arbitro del proprio errore, con conseguente espulsione del giocatore, non ha avuto alcuna incidenza sull'esito della gara atteso che nei due minuti di gioco non è accaduto alcun fatto saliente, il risultato finale era già maturato prima dei fatti ed al termine del secondo tempo è stato effettuato un recupero di cinque minuti "...dettato anche dalla situazione venutasi a creare".

Nella seduta del 18.10.2013, veniva sentito il Presidente del CHISOLA sig. ATZORI Luca, accompagnato dal dirigente sig. CALCIA Luigi presente alla gara ed in grado di riferire che, dopo la seconda ammonizione a carico del BORIN, la Società avversaria batteva un calcio di punizione dalla propria area, il pallone stazionava nel centrocampo per circa un minuto senza che il giocatore da espellere intervenisse nell'azione e, successivamente, il gioco veniva interrotto per altro fallo commesso da un calciatore della squadra ospite. A quel punto il direttore di gara veniva avvertito della necessità di espellere il giocatore doppiamente ammonito e provvedeva immediatamente.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Va preliminarmente ricordato che il caso in esame è disciplinato dall'art. 17 comma 4 C.G.S che recita: *"Quando si sono verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri, gli Organi della giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo ... b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.*

In base al sistema vigente, la decisione da adottare non è, dunque, un automatismo conseguente all'accertamento, come in questo caso, di un errore "tecnico" riconosciuto dall'arbitro medesimo, ma deve costituire il frutto di un'indagine tendente ad acclarare l'effettiva l'incidenza del fatto sul regolare svolgimento della gara e sul risultato finale.

Nel caso di specie né il reclamo del FOSSANO, ove si lamenta semplicemente il mancato beneficio della superiorità tecnica "in una fase saliente della gara", né il provvedimento del Giudice di primo grado chiariscono la reale incidenza, sul risultato finale, della parità numerica tra le due squadre per due minuti oltre il consentito.

Viceversa l'odierna ricorrente ha posto l'accento sul brevissimo lasso di tempo intercorso tra la seconda ammonizione del BORIN, avvenuta al 29' del secondo tempo, e la sua espulsione (31'), in un momento in cui, quello che è stato poi il risultato finale era già maturato, ha, con dovizia di particolari, descritto il gioco improduttivo che si è svolto in quei due minuti ed ha rimarcato l'abbondante recupero concesso, che ha consentito agli avversari di beneficiare di "superiorità tecnica" per tutto il tempo cui avevano diritto.

L'errore tecnico arbitrale va quindi ritenuto assolutamente influente ai fini della regolarità di svolgimento della gara e il risultato conseguito sul campo deve essere omologato.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del ricorso della A.S.D. CHISOLA CALCIO

DICHIARA

la regolarità della gara indicata in oggetto omologando il seguente risultato conseguito sul campo: A.S.D. FOSSANO – A.S.D. CHISOLA 2 – 3

Arbitro senza i cartellini: “errore tecnico” ?

No. L'utilizzo degli stessi costituisce un atto meramente formale al fine di ufficializzare a tutti i presenti l'avvenuta assunzione di un provvedimento disciplinare. In caso di loro mancanza un arbitro, qualora ravvisasse la necessità di comminare un provvedimento, può notificarlo verbalmente al diretto interessato con pari efficacia e stesse conseguenze.

gara del 20/10/2013 ATLETICO SANTENA – POIRINESE (CRPVA C.U. n. 30 del 31/10/13)

La società ASD ATLETICO SANTENA, con raccomandata spedita il 24/10/2013 e notificata alla controparte, ha inteso presentare rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe.

La reclamante si duole che l'arbitro della partita non abbia adeguatamente sanzionato, in particolare nel secondo tempo, alcune situazioni di gioco che avrebbero dovuto comportare l'ammonizione di calciatori sia dell'una che dell'altra squadra.

Quanto sopra sarebbe da addebitarsi, a detta della società Atletico Santena che asserisce di averne altresì avuto conferma dall'osservatore arbitrale presente alla gara, al fatto che l'arbitro sarebbe stato sprovvisto dei rituali cartellini.

La reclamante invoca quindi l'errore tecnico e chiede di conseguenza la ripetizione della gara. Occorre subito precisare che i fatti denunciati investono decisioni di natura tecnica e disciplinare che sono devoluti alla esclusiva discrezionalità dell'arbitro, ai sensi della **regola n° 5** del Regolamento del Giuoco del Calcio, e che non possono essere oggetto di reclamo (art. 29 comma 3 del C.G.S.).

Del tutto pretestuosa appare poi l'asserzione che l'eventuale mancanza dei cartellini debba costituire motivo per invalidare una gara: l'utilizzo degli stessi costituisce un atto meramente formale al fine di ufficializzare a tutti i presenti l'avvenuta assunzione di un provvedimento disciplinare. In caso di loro mancanza un arbitro, qualora ravvisasse la necessità di comminare un provvedimento, può notificarlo verbalmente al diretto interessato con pari efficacia e stesse conseguenze.

Atteso quanto in premessa le doglianze della reclamante si appalesano pretestuose ed inammissibili e pertanto SI DELIBERA:

- di rigettare il reclamo presentato dalla società ATLETICO SANTENA dichiarandolo INAMMISSIBILE.

- di disporre l'omologazione della gara con il risultato conseguito sul campo e cioè :

ATLETICO SANTENA - POIRINESE 0-0

- di disporre a carico della società ATLETICO SANTENA l'addebito della tassa reclamo che non risulta versata.

§

Fase Finale per il Titolo di Delegazione e/o Regionale: quale “disciplina sportiva” ?

Durante la disputa delle suddette Fasi ci si attiene a quanto disposto e pubblicato dalla Delegazione e/o Comitato sul comunicato ufficiale.

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. Delegazione di Torino n. 11 del 26/09/2013)

Gara del 18/09/2013: VICTORIA IVEST SRL - POZZOMAINA

La società Victoria Ivest, nei modi e nei tempi prescritti, avverso la regolarità della gara in oggetto, ha inoltrato reclamo, tendente ad ottenere l'assegnazione della vittoria a suo favore, avendo accusato la consorella Pozzomaina di avere schierato nelle proprie fila il giocatore Novara Paolo, il quale non avrebbe avuto titolo a gareggiare trovandosi ancora sotto regime di squalifica, giusta apparizione nel C.U. n. 51 del 30/05/2013.

Il gravame non è fondato e, quindi, non merita accoglimento.

In realtà il giocatore in questione era stato punito con 2 giornate nella gara disputata il 25/05/2013 tra le società Pozzomaina e Venaria Reale, finaliste del Torneo "Allievi F.B.", Titolo Delegazione.

In virtù della "Disciplina sportiva (valevole per tutte le categorie)" pubblicata nel C.U. n. 49 del 16/05/2013, il giocatore aveva pieno diritto e quindi poteva essere regolarmente impiegato.

Infatti in quest'ultima è chiaramente specificato che: "le squalifiche per una o più giornate dovranno essere scontate nell'ambito delle gare per il titolo, solo le squalifiche a termine"

Nessuno addebito, perciò, può essere mosso alla società Pozzomaina che ha agito correttamente nell'utilizzo del giocatore, oggetto del contendere.

Per questi motivi, si delibera:

- di confermare il risultato acquisito sul campo: Victoria Ivest - Pozzomaina 2 - 3
- di respingere il reclamo della società Victoria Ivest perchè infondato;
- di addebitare alla società Victoria Ivest la relativa tassa che risulta non versata;
- di rendere noto che i provvedimenti disciplinari sono assunti ed inseriti negli appositi paragrafi.

§

Squadra senza dirigente responsabile

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA TORINO DEL 2/3/2014

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. Delegazione di Torino n. 38 del 13/03/2014)

Gara: TAURINENSE - REAL BOYS SANT AMBROGIO

La gara in oggetto, come si è rilevato dalla lettura degli atti ufficiali, non ha avuto luogo, in quanto l'arbitro, all'atto della identificazione dei giocatori della società Taurinense, notava che sulla distinta consegnatagli non risultava alcun nominativo del dirigente accompagnatore Responsabile, né di altri, ma solamente quello del guardalinee.

Di conseguenza, invitava il capitano a provvedere al più presto e non oltre il tempo di attesa alla nomina di un dirigente.

Passato inutilmente tale periodo, l'arbitro decideva di non iniziare l'incontro, adducendo come motivo che la mancanza di tale figura sulla panchina, gli avrebbe forse procurato ansia e turbamento nella direzione, nell'ipotesi di eventuali disordini che sarebbero potuti succedere sul terreno di gioco, non essendo del tutto tutelato.

A questo punto, appare logico che tale decisione adottata dall'arbitro sia stata affrettata, ingiustificata ed incomprensibile, anche in relazione al fatto che la panchina dell'altra società era al completo e, quindi, sotto il profilo della protezione era ben assicurato, oltre a quella datagli dagli stessi giocatori, come previsto dall'art. 65/4 delle Noif. Poi, in caso di disordini, avrebbe potuto mettere in essere tutti i suoi poteri che il dettato federale gli concede, in questi frangenti.

In base a quanto su esposto non sussistono in merito altri elementi che possono portare a soluzioni diverse se non a quelle di mandare a ripetere la gara.

Per questi motivi, si delibera:

- di mandare a ripetere la gara a data da destinarsi;